

civ. ricollega lo scioglimento delle associazioni non riconosciute al venir meno di tutti i soci (e non già, pertanto, della sola pluralità dei soci), così ha, tra l'altro, argomentato:

"...La difesa dei ricorrenti sostiene, però, che anche l'assenza della pluralità degli associati può costituire causa di scioglimento dell'associazione. A questa contestazione la difesa della resistente replica che in fatto che solo per un breve periodo vi è stato come unico associato Antonio DI PIETRO, e precisamente dal 5.11.2003 (all. 12) al 20.12.2003 (all. 13) e che attualmente gli associati sono due, con migliaia di aderenti e simpatizzanti. Per contro, i ricorrenti assumono la fittizietà dell'indicazione del secondo associato e comunque rilevano che manca una gestione democratica dell'ente.

Sul punto va ricordato che, secondo la più accreditata dottrina, le associazioni sono gruppi a struttura collettiva assimilabili più alle società di capitali che a quelle personali. Non si applica quindi il disposto del n. 4 dell'art. 2272 CC (che peraltro consente la ricostruzione della compagine sociale nel termine di sei mesi) ma quello dell'art. 2484 CC, che non prevede tra le cause di scioglimento il venir meno della pluralità di soci, essendo consentita la costituzione e il funzionamento delle società di capitali con socio unico. Tale interpretazione trova letterale conferma nel secondo comma dell'art. 27 CC che, come si è detto, ricollega l'estinzione dell'ente al venir meno di tutti gli associati..."

L'avv. DI DOMENICO, a tal proposito, nella memoria depositata il 22.2.2008 è giunto a parlare di "sterminio della VERITA'", assumendo che, in quella sede, il Tribunale avrebbe "creduto sulla parola" al DI PIETRO. Nel rendere dichiarazioni all'udienza camerale del 27.2.2008 ha tentato, poi, di sminuire la portata delle valutazioni del Tribunale di Milano, perché espresse in sede di volontaria giurisdizione e perché forse condizionate – par di capire – dalle "quintalate di carte" che affogano i tribunali.

Sin è, perciò, ricorso alla trascrizione letterale delle parole utilizzate nel provvedimento emesso dal giudice naturale, per evidenziare, invece, come lo stesso si fondi non già su affermazioni di una delle parti credute sulla parola, bensì su una ricostruzione giuridico-sistematica, in punto di diritto, che nessuna "quintalata di carte" può aver influenzato e che – inequivocabilmente ancorata al tenore anche letterale delle norme - appare ben condivisibile da questo giudice, tanto che nei successivi atti dell'avv. DI DOMENICO, che pure impropriamente ed apoditticamente continuano ad invocare l'art. 2272 cod. civ., nessuna argomentazione giuridica viene adottata per contrastare la riconosciuta applicabilità, invece, dell'art. 2484 cod. civ.

Né, ovviamente, può ritenersi che si sia verificato lo scioglimento dell'IDV – mai dichiarato né riconosciuto da alcun Tribunale - per sopravvenuta impossibilità del raggiungimento dello scopo,

sol perché nel corso degli anni lo statuto dell'associazione è stato mutato in modo non gradito o non condiviso da uno degli originari fondatori.

7) Gestione del Fondo Comune di IDV (denuncia 27.2.2006, fl. 6 ss.), anche con riferimento alla campagna per le elezioni europee del 2004 da parte dell'on. DI PIETRO e degli altri candidati del partito (v. memoria del 28.2.2006, fl. 5 e 7).

L'opponente ha ripetutamente ed insistentemente adombrato sospetti di una gestione del Fondo Comune IDV poco trasparente, anche perché a suo dire accentrata sostanzialmente nelle mani del solo on. DI PIETRO, e sulla base di tali sospetti è giunto a richiedere il sequestro penale di quel Fondo.

A tal proposito, però, appaiono ineccepibili le considerazioni espresse dal P.M. nella richiesta di archiviazione, che pertanto si riportano:

"In effetti l'avv. DI DOMENICO non è stato in grado di evidenziare specifici episodi di distrazione a fini personali di somme erogate a titolo di finanziamento pubblico, limitandosi a citare il fatto (relativo alle elezioni europee del 2004) per il quale la Banca Nazionale del Lavoro ebbe ad erogare una linea di credito ad IDV per euro 1.900.000 quale anticipazione (facendo affidamento sul rientro delle somme concesse che si sarebbe verificato non appena quel partito avesse ottenuto dei rimborsi pubblici). Somma che risulta utilizzata quasi integralmente (fino ad ammontare di euro 1.800.000 circa), senza che l'esponente abbia avuto la possibilità di verificare in quale misura ciascuno dei 40 candidati di IDV ne abbia potuto beneficiare. Tale distribuzione, inoltre, sarebbe stata di spettanza dell'Esecutivo Nazionale che mai si sarebbe riunito per deliberare in proposito, cosicché alla fine sarebbe stato proprio l'on. DI PIETRO a decidere quanto ed a chi dare.

Gli unici elementi specifici offerti dall'avv. DI DOMENICO, sempre con riferimento alla campagna elettorale del 2004, sono rappresentati da notizie giornalistiche relative a dichiarazioni polemiche provenienti dall'on. Giulietto CHIESA (candidato eletto in quella tornata elettorale) e dall'on. Beniamino DONNICI (primo dei non eletti della lista IDV) circa la inadeguatezza delle risorse economiche messe loro a disposizione e la gestione accentrata delle stesse da parte dell'on. DI PIETRO. Polemiche che, almeno nel caso dell'on. CHIESA, dovrebbero avere portato alla instaurazione di una specifica controversia civile, ancora non definita. E' appena il caso di osservare che la eventuale ripartizione sperequata delle contribuzioni pubbliche tra i candidati alle elezioni, in assenza di distrazioni personali, nonché l'eventuale violazione di norme statutarie in

ordine alla competenza a decidere siffatta ripartizione non potrebbe mai assumere rilevanza penale.

Circa il fatto che le documentazioni di spesa inerenti quelle elezioni (e più in generale la gestione corrente del partito), richieste a più riprese dall'avv. DI DOMENICO, non siano mai state poste a sua disposizione si è in precedenza accennato evidenziando l'assenza di titolo alcuno da parte sua ad ottenerne copia (essendo egli ormai privo sia di incarichi che della qualifica di socio IDV). E l'insistenza manifestata in proposito lascia intravedere una possibile strumentalizzazione della presente iniziativa giudiziaria, intendendosi realizzare attraverso la magistratura penale quanto non era stato possibile fino allora ottenere sia con pressanti e plurime richieste sia con precedenti iniziative giudiziarie limitate all'ambito civile.

Rimane il dato oggettivo che tutte le entrate ed uscite di IDV risultano nel corso degli anni adeguatamente e periodicamente rendicontate (v. in proposito memoria aggiuntiva proveniente dall'on. MURA, depositata in data 31.10.2006), come era del resto inevitabile se si volevano conseguire i previsti contributi pubblici. Rendiconti che non hanno mai ottenuto rilievo di sorta da parte delle istituzioni di vigilanza".

Si tratta di argomentazioni alle quali non può che aderirsi integralmente, e da esse non può che discendere, come ineccepibile considerazione conseguente, la conclusione tratta dal P.M.:

"Un controllo più penetrante da parte dell'autorità giudiziaria penale che avesse avuto ad oggetto la contabilità di un partito politico, avvenuto in assenza di elementi concreti di sospetto in merito alla consumazione di illeciti penali e semmai finalizzato ad assecondare le curiosità personali di soggetto ormai allontanato da quell'associazione ed animato da scarsa serenità di giudizio nei suoi confronti, sarebbe stato sicuramente impraticabile oltre che esercitato al di fuori dei casi consentiti".

8) Eliminazione della riserva di legge nel nuovo statuto (v. denuncia 27.2.2006, fl. 9 e 11).

A norma dell'art. 14, lett. h, del D.P.R. 917/1986, in caso di scioglimento di una associazione il suo patrimonio residuo deve essere destinato ad associazioni con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo.

Lo statuto originario IDV del 2000, curato dal notaio CESARINI, conteneva delle previsioni di disposizione del Fondo Comune in caso di scioglimento che avrebbero portato a rilievi formulati dal Ministero dell'Interno; di qui l'esigenza di adeguare lo statuto con atto integrativo 29.3.2001 a mezzo del notaio PELOSI, attività seguita direttamente proprio dall'avv. DI DOMENICO.

Questi, però, ha lamentato che il successivo nuovo statuto del 5.11.2003, curato dal notaio RUMMO, prevedendo, all'art. 16, che in caso di scioglimento dell'associazione la destinazione del residuo patrimonio venisse rimessa alle determinazioni del Presidente fondatore (dunque dell'on. DI PIETRO), si sarebbe posto in insanabile contrasto con la previsione dell'art. 14 D.P.R. 917/1986 dinanzi citata.

Non può che condividersi, però, a tal proposito, la considerazione espressa nella richiesta di archiviazione secondo cui, anche nella stessa prospettazione dell'avv. DI DOMENICO, comunque *"nessun reato sarebbe ipotizzabile (essendo soltanto legittimato l'organismo di controllo ovvero qualsiasi interessato a far valere la prevalenza della norma di legge su quella statutaria difforme ed a richiedere l'adeguamento di quest'ultima)"*.

A ciò deve anche aggiungersi che la previsione statutaria secondo cui è rimesso al Presidente fondatore di IDV l'individuazione della destinazione del patrimonio associativo esistente all'atto dello scioglimento, non può essere ritenuta in insanabile contrasto con il disposto del D.P.R. 917/1986: come rilevato anche dal P.M., infatti, per il necessario coordinamento tra tali disposizioni deve ritenersi che le determinazioni del Presidente sul punto debbano pur sempre avvenire nel rispetto delle previsioni della vigente normativa, e dunque in favore di associazioni con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo.

9) Uso del simbolo di IDV (v. denuncia-querela del 27.2.2006, fl. 13; memoria aggiuntiva del 28.2.2006, fl. 6 e 15; memoria del 19.6.2006, fl. 19). Titolarità rivendicata dall'on. DI PIETRO circa il sito internet IDV (v. memoria del 28.2.2006, fl. 5).

L'avv. DI DOMENICO ipotizza una vera e propria appropriazione indebita del simbolo di partito e del sito internet IDV da parte dell'on. DI PIETRO, atteso che egli avrebbe da ultimo registrato entrambi a Genova come di sua personale spettanza, così mostrando di volerne fare uso *"uti dominus"* in pregiudizio dell'associazione che ne sarebbe il vero titolare.

Nessuno specifico uso indebito del simbolo e del sito telematico IDV, da parte dell'on. DI PIETRO, sono stati però denunciati o, comunque, accertati, sicché appare del tutto pretestuoso ipotizzare la sussistenza della fattispecie prevista dagli artt. 646-61 n. 11.

Peraltro, per mera completezza, giova richiamare le seguenti considerazioni espresse dal P.M., che ancora una volta si condividono: *"Anche a voler prescindere dalla singolarità alla quale si assisterebbe nella presente vicenda (caratterizzata da assoluta acquiescenza da parte della vittima, che nulla ha a pretendere o lamentare, e da esercizio del potere di denuncia ad opera di terzo privo*

di attuale collegamento con IDV, dunque di effettivo interesse), ci si limita ad osservare che l'attuale manifestazione penale della vicenda rappresenta soltanto l'ultima delle iniziative avviate dall'avv. DI DOMENICO (che di tali problematiche aveva già interessato anche l'A.G. civile, sempre con esito negativo)".

10) Prestito personale di euro 15.493,71 eseguito dall'on. DI PIETRO nei confronti di IDV (v. denuncia 27.2.2006, fl. 20).

Sul punto, non possono che condividersi le seguenti valutazioni del P.M.:

"L'avv. DI DOMENICO ha rilevato dall'esame della relazione di accompagnamento al bilancio IDV relativo al 2002 l'esistenza di un prestito personale di euro 15.500 circa (euro 15.493,71; n.d.e.) eseguito dall'on. DI PIETRO in favore dell'associazione, rimborsato integralmente nel corso dello stesso esercizio finanziario.

La richiamata relazione (v. all. 27 a denuncia 1) fa in effetti riferimento ad una "libera contribuzione" di importo superiore rispetto a quello previsto dall'art. 4 legge 18.11.1981 n. 659. Secondo l'esponente tale richiamo, relativo al finanziamento privato ai partiti politici, avrebbe reso il conferimento "fiscalmente detraibile da parte del contribuente e sicuramente irripetibile"; si è affermato inoltre che in alcun modo sono stati acquisiti elementi per ritenere l'esistenza di un mero espediente in forza del quale la somma restituita all'on. DI PIETRO non sarebbe mai stata da costui conferita.

Ad avviso di questo ufficio è parimenti da escludere nella riferita operazione un intento di ottenere da parte dell'on. DI PIETRO indebiti vantaggi tributari, atteso che il rimborso integrale della somma mutuata, avvenuto nel corso del medesimo anno, precludeva ogni possibilità di detrazione. E' ben possibile che il DI PIETRO abbia inteso inizialmente apportare un contributo finanziario personale in un momento di particolare disagio economico del partito, superato il quale è stato possibile operare una restituzione all'originario conferente (senza che ciò possa rappresentare episodio penalmente illecito).

La corretta gestione della contabilità del partito è, al contrario, dimostrata proprio dalla completa registrazione dell'intera operazione sia con riferimento alla dazione (che essendo all'origine priva della certezza del recupero non poteva che essere annotata quale "libera contribuzione") che alla successiva restituzione".

di attuale collegamento con IDV, dunque di effettivo interesse), ci si limita ad osservare che l'attuale manifestazione penale della vicenda rappresenta soltanto l'ultima delle iniziative avviate dall'avv. DI DOMENICO (che di tali problematiche aveva già interessato anche l'A.G. civile, sempre con esito negativo)".

10) Prestito personale di euro 15.493,71 eseguito dall'on. DI PIETRO nei confronti di IDV (v. denuncia 27.2.2006, fl. 20).

Sul punto, non possono che condividersi le seguenti valutazioni del P.M.:

"L'avv. DI DOMENICO ha rilevato dall'esame della relazione di accompagnamento al bilancio IDV relativo al 2002 l'esistenza di un prestito personale di euro 15.500 circa (euro 15.493,71; n.d.e.) eseguito dall'on. DI PIETRO in favore dell'associazione, rimborsato integralmente nel corso dello stesso esercizio finanziario.

La richiamata relazione (v. all. 27 a denuncia 1) fa in effetti riferimento ad una "libera contribuzione" di importo superiore rispetto a quello previsto dall'art. 4 legge 18.11.1981 n. 659. Secondo l'esponente tale richiamo, relativo al finanziamento privato ai partiti politici, avrebbe reso il conferimento "fiscalmente detraibile da parte del contribuente e sicuramente irripetibile"; si è affermato inoltre che in alcun modo sono stati acquisiti elementi per ritenere l'esistenza di un mero espediente in forza del quale la somma restituita all'on. DI PIETRO non sarebbe mai stata da costui conferita.

Ad avviso di questo ufficio è parimenti da escludere nella riferita operazione un intento di ottenere da parte dell'on. DI PIETRO indebiti vantaggi tributari, atteso che il rimborso integrale della somma mutuata, avvenuto nel corso del medesimo anno, precludeva ogni possibilità di detrazione. E' ben possibile che il DI PIETRO abbia inteso inizialmente apportare un contributo finanziario personale in un momento di particolare disagio economico del partito, superato il quale è stato possibile operare una restituzione all'originario conferente (senza che ciò possa rappresentare episodio penalmente illecito).

La corretta gestione della contabilità del partito è, al contrario, dimostrata proprio dalla completa registrazione dell'intera operazione sia con riferimento alla dazione (che essendo all'origine priva della certezza del recupero non poteva che essere annotata quale "libera contribuzione") che alla successiva restituzione".

11) Libera contribuzione eseguita da tale "Claudio", poi meglio individuato in Claudio BELLOTTI, compagno ovvero coniuge dell'on. MURA, nei confronti di IDV (v. denuncia 27.2.2006, fl. 20; s.i.t. 13.4.2006, fl. 1-2).

In questo caso dalla relazione sulla gestione (prodotta come all. 31 all'atto di opposizione all'archiviazione) risulta che il BELLOTTI, nel corso del 2000, ha versato un contributo personale di lire 19.000.000 (mai restituito).

Come nel caso precedente, anche qui la corretta gestione della contabilità del partito è dimostrata proprio dalla completa registrazione dell'intera operazione, quale "libera contribuzione" di ammontare superiore all'importo di cui al tezo comma dell'art. 4 L. 18.11.1981 n. 659.

L'avv. DI DOMENICO ha dedotto, peraltro, di aver scoperto che contributo di identico importo era stato versato dalla TELECOM in favore del BELLOTTI in occasione della campagna elettorale relativa al rinnovo nel 2001 del parlamento nazionale. Di qui la possibilità che la citata società abbia inteso "mascherare" una sua contribuzione ad IDV per il tramite del BELLOTTI. Come rilevato dal P.M., però, si tratta di un "mero sospetto, privo di significativa rilevanza, cosicché nessuna violazione penale può essere individuata".

12) Somma di lire 50 milioni erogata dall'avv. DI DOMENICO in favore di IDV (v. denuncia 27.2.2006, fl. 20; memoria aggiuntiva 28.2.2006, fl. 6 e 13 ss.).

E' pacifico che il 4.1.2001 l'avv. DI DOMENICO ha emesso un assegno bancario n. 430754784, dell'importo di lire 50 milioni, tratto sul suo c/c 6610 acceso presso l'agenzia 8 di Roma del Banco di Napoli, quale contributo erogato liberamente per finanziare le attività associative di IDV.

Le indagini svolte presso l'Istituto di Credito competente per accertare chi materialmente avesse incassato le somme portate dal richiamato assegno hanno confermato l'avvenuta negoziazione del titolo da parte dell'on. DI PIETRO (v. comunicazione San Paolo IMI del 23.11.2006).

A tal proposito, del resto, l'allora senatore DI PIETRO ebbe a sottoscrivere una dichiarazione nella quale affermava che quella somma gli era pervenuta quale contributo per la campagna elettorale per le elezioni politiche nazionali del 2001 (v. all. L alla memoria 28.2.2006).

Sulla base di tale presupposto, nelle dichiarazioni rese al P.M. in data 13.4.2006 l'avv. DI DOMENICO ha sostenuto la configurabilità del delitto di appropriazione indebita.

L'attuale opponente ha più volte ricordato come, ai sensi dell'art. 4 della legge 659/1981, le libere contribuzioni ai partiti politici debbano recare la sottoscrizione congiunta sia del beneficiario che del beneficiante, ove superiori a lire 12 milioni.

La dichiarazione unilaterale resa dal solo Senatore DI PIETRO e la mancata indicazione nel bilancio 2001 di IDV di quel contributo rappresenterebbero pertanto la prova della violazione dell'art. 646 C.P.

Con riferimento alla pretesa violazione della legge 659/1981, è stato, invece, ben evidenziato dal P.M. che il citato art. 4 (nel testo modificato dall'art. 7 della legge 515/1993) equipara alla dichiarazione congiunta di chi conferisce il contributo e di chi lo riceve - quando il finanziamento avvenga in occasione di una campagna elettorale - anche una mera "autocertificazione dei candidati".

Alla dichiarazione resa dall'allora senatore DI PIETRO in data 8.1.2001 non può essere negato tale valore di autocertificazione, sicché nella vicenda non può essere riconosciuto alcun illecito: in particolar modo né il delitto previsto dall'art. 7 della legge 195/1974, né l'appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p., anche a prescindere dal rilievo, peraltro, che si tratta di reati che comunque sarebbero ormai estinti per prescrizione, ex art. 157 co. 1 c.p.

Come ha rilevato il P.M., *"dando per ammesso che le somme, dopo essere state materialmente ricevute ed incassate dal Sen. DI PIETRO, sono state successivamente utilizzate per la campagna elettorale del 2001 (circostanza quest'ultima che l'Avv. DI DOMENICO non ha in alcun modo smentito), non si vede quale indebita appropriazione si sarebbe realizzata, atteso che le spese elettorali per il candidato (principale) di un partito politico rappresentano senz'altro una attività esercitata per il raggiungimento delle finalità associative perseguite dal partito stesso; il beneficiario del finanziamento, pertanto, avrebbe fatto un uso di quel denaro assolutamente conforme alle ragioni per le quali esso gli era stato attribuito (tra l'altro in proprietà e non nel mero possesso, onde una volta ancora il reato ipotizzato non appare in alcun modo configurabile)"*.

13) Incarico retribuito svolto da Silvana MURA in IDV, contrariamente alle previsioni statutarie (v. memoria avv. DI DOMENICO del 28.2.2006, fl. 4).

Con nota 18.10.2002 (prodotta come all. 1 alla memoria dell'opponente in data 28.2.2006), l'on. DI PIETRO ha proposto a Silvana MURA - che ha accettato- una "collaborazione tecnica professionale" di tipo dirigenziale che spaziasse dalla gestione contabile ed amministrativa a quella

del personale, ai rapporti con i fornitori, alle pubbliche relazioni. Incarico retribuito con la somma di euro 3.000 mensili.

Tale nota è stata inviata per conoscenza anche a cinque autorevoli esponenti di IDV che, peraltro, non risultano aver formulato sul punto alcuna osservazione: come evidenziato dal P.M., ciò conferma, peraltro, che l'incarico veniva conferito in forma tutt'altro che occulta.

L'avv. DI DOMENICO, che non figurava tra i destinatari della citata missiva, sebbene all'epoca fosse il segretario di IDV, ha lamentato, invece, che lo statuto vigente nel 2002 (da lui individuato in quello per atto del notaio CESARINI del 2000), attribuiva solo all'Esecutivo Nazionale il potere di conferire incarichi retribuiti, e che solo successivamente, con lo statuto del 5.11.2003, il medesimo potere sarebbe stato assegnato al Presidente, on. DI PIETRO.

Questi, pertanto, con il conferimento del predetto incarico a Silvana Mura, avrebbe esercitato un potere che, al momento del conferimento, ancora spettava ad altri.

Rilevato, però, che nessuno ha posto in dubbio il fatto che la MURA abbia veramente svolto le attività di collaborazione retribuita che le erano state assegnate, ed anche a voler riconoscere l'incompetenza funzionale dell'affidante on. DI PIETRO, non si vede come possa configurarsi, nella fattispecie, un illecito penale.

Ancora una volta, pertanto, giova riportarsi alle condivisibili considerazioni del P.M. nella richiesta di archiviazione: *"L'unico rimedio, meramente interno ad IDV, da parte di eventuali soggetti interessati, avrebbe potuto essere quello di segnalare la questione all'Esecutivo Nazionale del partito affinché ratificasse o sconfessasse la precedente iniziativa del 18.10.2002; e lascia a dir poco perplessi la circostanza per la quale l'attuale esponente, che in considerazione del suo incarico di segretario IDV dell'epoca deve avere avuto comunque notizia tempestiva di quella vicenda, nulla abbia fatto allora, salvo a fare menzione dell'episodio in una articolata denuncia penale proposta ben tre anni dopo"*.

14) Contributo pubblico referendario (v. memoria aggiuntiva 28.2.2006, fl. 5).

Si tratta di uno dei principali argomenti di doglianza proposti dall'avv. DI DOMENICO, eppure si tratta anche di una delle accuse delle quali è più vistoso il carattere pretestuoso o, quantomeno, una delle accuse che più agevolmente il denunciante avrebbe potuto verificare prima di formularla in modo infondato.

In sostanza, l'avv. DI DOMENICO ha ipotizzato una distrazione ad opera di ignoti dei rimborsi previsti dalla legge 157/1999 per il Comitato promotore del referendum abrogativo della legge n. 140/2003 (cd. "Iodo Schifani"), comitato del quale faceva parte anche IDV.

All'evidente fine di scoraggiare quesiti vertenti su materie di limitato interesse popolare, però, l'art. 4 della legge 3.6.1999 n. 157 pone chiaramente, quale condizione per l'erogazione del contributo referendario, il requisito che la consultazione abbia raggiunto il quorum di validità.

E' perciò evidente che, nel caso in cui il referendum non si celebri, non si raggiunge alcun quorum e pertanto non viene corrisposto al contribuente pubblico di rimborso delle spese sostenute.

E' proprio quel che è accaduto in relazione al referendum sul cd. "lodo Schifani".

Invero, a seguito dell'approvazione della legge 140/2003, il cui art. 1 dichiarava l'impossibilità di procedere penalmente contro le più alte cariche dello Stato durante l'esercizio del mandato istituzionale, un apposito Comitato, ispirato anche da IDV, aveva intrapreso iniziativa di sottoporre tale disposizione a referendum abrogativo.

Il quesito referendario aveva anche superato l'esame di conformità ed ammissibilità della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione ed erano state raccolte le firme necessarie per il sostegno della proposta di referendum, quando l'art. 1 della legge 140/2003 veniva dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta nel febbraio del 2004.

La consultazione referendaria, pertanto, non è stata mai svolta e, conseguentemente, il quorum necessario per l'erogazione del contributo referendario non è stato né poteva essere raggiunto.

La circostanza, del resto, ha trovato documentale e sicura conferma - ove anche ve ne fosse bisogno - nella attestazione negativa della Camera dei Deputati, prodotta dall'on. MURA nella memoria aggiuntiva depositata il 31.10.2006.

L'ipotesi formulata sul punto dall'avv. DI DOMENICO, pertanto, non si fondava su alcun dato concreto, ma soltanto su un suggestivo ragionamento: essendo state comunque esercitate le dispendiose attività di raccolta delle firme da parte del Comitato promotore, a quest'ultimo spettavano comunque i rimborsi previsti dalla legge 157/1999 (lire 1.000 per ogni firma raccolta, con un massimo di 500.000 firme) pur a prescindere dal dato della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma da sottoporre a referendum.

La suggestiva ipotesi dell'avv. DI DOMENICO veniva anche rafforzata - quantomeno in ordine alla supposta liquidazione, da parte della Camera dei Deputati, dell'importo di euro 260.000 circa - da una proposta che gli aveva formulato il tesoriere dell'IDV, on. MURA, di ricevere il rimborso di alcune spese sostenute per la campagna referendaria attraverso il pagamento di bollette (telefoniche o di altro genere) e non in forma diretta.

Lo stesso denunciante, poi, rafforzava ulteriormente la suggestione della sua ipotesi, riferendo di un documento, peraltro mai prodotto, con il quale i componenti del Comitato referendario, avrebbero "ceduto" il credito vantato nei confronti della Camera dei Deputati e relativo al rimborso ex L. 157/1999 in favore di IDV.

Poiché tale associazione non aveva oggettivamente inserito nel rendiconto delle sue entrate relative all'anno 2004 quel rimborso di euro 260.000, pertanto, l'avv. DI DOMENICO adombrava la possibile distrazione ad opera di ignoti di tali somme.

Si tratta, però, come detto, soltanto di una suggestiva ipotesi, smentita in modo incontrovertibile dal mero esame dell'art. 4 della legge 3.6.1999 n. 157, prima ancora che dalla citata attestazione della Camera dei Deputati, sicché non è in alcun modo seriamente ipotizzabile alcuna appropriazione indebita di somme percepite come rimborsi referendari.

15) Vicenda relativa alla società denominata AN.TO.CRI. (v. memoria avv. DI DOMENICO 19.6.2006, fl. 20 ss.).

Si tratta di un argomento sul quale ripetutamente si è soffermato l'avv. DI DOMENICO, perché additato quale causa o sintomo di distrazioni di fondi dell'IDV per mero tornaconto personale dell'on. DI PIETRO.

Invero, l'AN.TO.CRI. è una società a responsabilità limitata il cui acronimo sembra corrispondere alle iniziali dei nomi dei tre figli dell'on. DI PIETRO.

La sede sociale è in Bergamo e socio unico della stessa è ancora una volta l'on. DI PIETRO, mentre il c.d.a. è composto da quest'ultimo, dall'on. MURA e dal già citato Claudio BELLOTTI, circostanze entrambe assolutamente legittime, anche se fonti di sospetto per il denunciante.

La figura del socio unico di società di capitali è, infatti, prevista e consentita dall'ordinamento giuridico, ed in alcun modo illecita, né può considerarsi vietato o, di per sé, sospetto di alcunché il fatto che anche gli altri componenti il consiglio di amministrazione della società siano persone di fiducia del socio unico, fosse anche solo perché in diversa misura impegnate nel partito politico di cui il DI PIETRO è presidente.

Soprattutto, nessuna illecita commistione finanziaria tra i patrimoni dell'IDV e della società AN.TO.CRI. l'opponente è riuscito anche soltanto ad ipotizzare, se non in relazione a due immobili di notevole superficie, ubicati nel centro di Milano e di Roma, che l'avv. DI DOMENICO assume acquistati grazie anche a mutui bancari e subito dopo affittati ad IDV.

In relazione a tale operazione, pertanto, l'avv. DI DOMENICO ha adombrato un evidente conflitto di interesse in capo all'on. DI PIETRO che, in definitiva, avrebbe fatto degli investimenti immobiliari destinati in prospettiva ai figli Anna, Toto e Cristiano, salvo a pagarsi le rate di mutuo attraverso i canoni di locazione corrisposti dall'inquilino IDV (associazione presieduta ed amministrata dal medesimo on. DI PIETRO). In definitiva l'indagato, in quanto socio unico di AN.TO.CRI. (anche se non amministratore unico di tale persona giuridica), avrebbe affittato quegli appartamenti a sé stesso, quale presidente di IDV.

f.

Il conflitto di interessi, però, di per sé non integra alcun reato, e già il P.M. nella richiesta di archiviazione ha evidenziato come, tutt'al più, potrebbe ipotizzarsi un'eventuale inopportunità dell'operazione (che, precisava, "non può che sfuggire all'esame del presente procedimento, finalizzato esclusivamente alla verifica di possibili fatti costituenti reato"), dovendosi ritenere il dedotto conflitto di interesse "del tutto irrilevante, riguardando il contemporaneo esercizio (da alcuna norma vietato) dei poteri di mero componente di un organo collegiale di gestione di una società di capitali e di quelli di presidente di una associazione non riconosciuta nella stipula di due contratti di locazione tra le riferite parti".

Oltretutto, all'udienza camerale l'on. DI PIETRO ha prodotto copiosa documentazione attestante in primo luogo che i due menzionati immobili sono solo una piccola parte degli immobili utilizzati, come ben comprensibile, sul territorio nazionale dall'IDV, dotata di numerose sedi regionali (cfr. all. 20 prodotto all'udienza camerale).

Inoltre, lo stesso on. DI PIETRO ha documentato sia la costituzione della società AN.TO.CRI. in data 1.4.2003 (all. 7 stessa produzione), sia tutti i bilanci da questa regolarmente presentati (doc. all. 8), il prezzo di acquisto dei due citati appartamenti (rispettivamente euro 614.500,00 oltre IVA quello di Milano ed euro 1.045.000,00 oltre IVA quello di Roma: cfr. doc. all. 9 e doc. all. 10) e perfino i "finanziamenti in conto soci" effettuati dallo stesso on. DI PIETRO alla predetta società per importi superiori ai costi di acquisto dei due immobili (euro 1.183.000,00: cfr. doc. all. 12 stessa produzione).

Infine, l'on. DI PIETRO è giunto perfino a produrre copie delle sue dichiarazioni dei redditi degli ultimi undici anni, al dichiarato fine di documentare la legittima provenienza dei fondi personali dallo stesso utilizzati per i finanziamenti alla società AN.TO.CRI.

Anche in punto di fatto, pertanto, prima ancora che nella loro rilevanza giuridica, i sospetti avanzati in merito alle citate operazioni dall'avv. DI DOMENICO sono risultati infondati.

Del resto, come rilevato anche nella richiesta di archiviazione, lo stesso denunciante non ha nemmeno ipotizzato la natura fraudolenta degli accordi relativi ai due citati immobili, giacché mai ha sostenuto il mancato uso effettivo di tali immobili da parte di IDV (perché solo in apparenza locati ma in realtà lasciati nella disponibilità della società proprietaria), né ha mai esplicitamente sostenuto nemmeno una determinazione del canone di locazione palesemente esagerato e fuori mercato (così da recare danno volontario alle casse di IDV, alimentate essenzialmente dal contributo pubblico, a tutto vantaggio della società privata di capitali): al contrario, per quel poco che rileva, risulta che, trasferendo la propria sede di Roma dall'immobile della soc. AN.TO.CRI. ad altro di diverso proprietario, l'IDV si è trovata a corrispondere un canone di locazione ben maggiore (cfr. docc. all. 19 medesima produzione).

Anche su quest'ultimo motivo di doglianza, pertanto, non ricorre alcun elemento sul quale il P.M. potrebbe far leva per esercitare l'azione penale auspicata dal denunciante.

Giacché nessuna ipotesi di reato è dato ravvisare nelle articolate esposizioni dell'avv. DI DOMENICO, contenute nei numerosi atti di denuncia e/o memorie dallo stesso prodotti e nelle dichiarazioni dallo stesso rese in molteplici occasioni al P.M. ed anche a questo GIP, pertanto, deve essere accolta la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M.

L'avv. DI DOMENICO ed il suo difensore, peraltro, ripetutamente e con insistenza hanno sostenuto che, qualora si fosse accolta la richiesta di archiviazione, ne sarebbe dovuto scaturire necessariamente una denuncia dello stesso opponente per calunnia

Non si ignora certo che potrebbe ben trattarsi di una mera provocazione dialettica, per quanto ripetuta. Tuttavia, in particolar modo con riferimento al primo motivo di doglianza, occorre considerare anche che è risultato non solo ben poco verosimile (per i motivi dinanzi esposti sub n. 1), ma anche indimostrato ed indimostrabile che l'avv. DI DOMENICO non sia stato presente all'assemblea dei soci fondatori di IDV tenutasi il 31.3.2003, come risultante invece dal verbale recante la sua firma "per presa visione"; non per questo, però, può escludersi che sia invece dimostrabile, al contrario, la presenza dello stesso denunciante in quella sede.

Soprattutto, poi, occorre considerare che, sia con la memoria depositata in data 12.4.2006, che con quella depositata in data 31.10.2006, espressamente l'on. Mura chiedeva di valutare "eventuali ipotesi calunniose" realizzate negli esposti che hanno dato origine al procedimento e, riservandosi di proporre querela, comunque chiedeva espressamente "di essere informata" degli esiti di tali valutazioni.

Trattandosi di reato perseguibile di ufficio, pertanto, appare necessario che gli atti vengano restituiti al P.M., anche perché vengano valutati gli eventuali profili di responsabilità del denunciante avv. DI DOMENICO per l'ipotizzato reato di calunnia.

Visti gli artt. 409 e 410 co.2 cpp.

RIGETTA

l'opposizione presentata da DI DOMENICO MARIO

DISPONE

l'archiviazione del procedimento.

Ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, anche per le sue determinazioni in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 368 c.p. ipotizzato a carico del denunciante DI DOMENICO Mario.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Autorizza (art.116 cpp.) il rilascio di copie alle parti e ai difensori ritualmente nominati.

Roma, 14 marzo 2008

Depositato in Cancelleria
oggi 14.03.2008
IL CANCELLIERE BS
[Signature]

IL GIUDICE
dr. Luciano Imperiali
[Signature]